



Provincia di Benevento

Regolamento per la disciplina della corresponsione dei compensi professionali all'Avvocatura della Provincia di Benevento

Approvato con D.P. n. _____ del _____



INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – L'AVVOCATURA PROVINCIALE

ART. 3 – FUNZIONI DELL'AVVOCATURA

ART. 4 – PRATICA FORENSE

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE

ART. 6 – RAPPORTI CON GLI UFFICI

ART. 7 – DIRITTO AL COMPENSO PROFESSIONALE

ART. 8 – NATURA DEI COMPENSI PROFESSIONALI E LIMITI ALLA LORO

CORRESPONSIONE

ART. 9 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

ART. 10 – RIPARTO DEI COMPENSI

ART. 11 – AVVOCATI DIRIGENTI O TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

ART. 12 – CONVENZIONI CON ALTRI ENTI

ART. 13 – RINVIO. ADEGUAMENTI.

ART. 14 – NORMA TRANSITORIA



Provincia di Benevento

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione del Servizio Avvocatura della provincia di Benevento nonché le modalità di assegnazione ed erogazione dei compensi professionali in favore degli Avvocati interni, coerentemente a quanto previsto dall'art. 23 legge n. 247/2012 e dall'art. 9 D.L. n. 90/2014, come convertito in L. n. 114/2014, e dai principi sottesi a dette norme.

Art. 2

L'Avvocatura Provinciale

1. L'Avvocatura Provinciale provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi esclusivamente della amministrazione provinciale di Benevento secondo le norme contenute nel presente regolamento e l'attività degli Avvocati interni è limitata alle cause ed agli affari propri dell'Ente Provincia di Benevento presso il quale prestano la propria opera.

2. L'Avvocatura Provinciale è composta da Avvocati esclusivamente dipendenti dell'Ente ed incardinati nell'Ufficio, iscritti all'elenco speciale degli Avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici dell'Albo degli Avvocati, di cui all'art.15 comma 1 lett. b) della L. n. 247/2012. L'Avvocatura Provinciale è struttura autonoma tale da garantire "l'autonomia professionale forense" degli avvocati. Il coordinamento degli avvocati interni è affidato ad uno degli Avvocati incardinati presso l'Ufficio.

3. Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata ai principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali e burocratici. Gli Avvocati esercitano le funzioni loro proprie con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo e agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa, né sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica.

4. L'Amministrazione Provinciale promuove l'applicazione degli istituti contrattuali connessi alla specificità dell'attività svolta, caratterizzata da autonomia, alta professionalità, competenza e responsabilità anche esterna, al fine di riconoscere un inquadramento normativo ed un trattamento economico adeguato alla specificità del ruolo professionale svolto, così come richiesto dall'art. 23 L. n. 247/2012.

5. In base a quanto stabilito dalla Ragioneria Generale dello Stato, con nota Prot. 79309 del 9/10/2015, la tassa di iscrizione all'albo professionale viene sostenuta dall'Amministrazione



Provincia di Benevento

comunale ove permanga il carattere obbligatorio dell'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo ai fini dell'espletamento dell'attività del professionista e il carattere esclusivo dell'esercizio dell'attività professionale in regime di subordinazione, in cui l'Ente è l'unico soggetto beneficiario dei risultati di detta attività.

6. In applicazione del "regolamento per la formazione permanente" approvato dal CNF, tutti gli Avvocati che compongono l'Avvocatura hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione agli eventi formativi sono a carico della Provincia di Benevento.

7. I Professionisti Avvocati dipendenti dell'amministrazione provinciale di Benevento sono inseriti con vincolo di subordinazione presso l'Ufficio Avvocatura della Provincia di Benevento e non possono essere adibiti a compiti meramente amministrativi, non attinenti alla professione o comunque contrari alle regole deontologiche, e il particolare status goduto dagli stessi non osta all'attribuzione di mansioni di diverso contenuto, nell'ambito delle attività di natura professionale, né alla loro soggezione al potere gerarchico-funzionale (e non già gerarchico-professionale) degli organi datoriali di vertice.

8. I Professionisti Avvocati dipendenti dell'amministrazione provinciale di Benevento sono assolutamente incompatibili con l'attività gestionale dell'Ente, e l'eventuale assegnazione di incarichi Dirigenziali o di Elevata Qualificazione, che comportano attività gestionale e responsabilità, di altri settori amministrativi della Provincia, comporta la cancellazione dall'Albo Speciale degli Avvocati.

Art. 3

Funzioni dell'Avvocatura

1. All'Avvocatura spetta la rappresentanza, difesa ed assistenza dell'Amministrazione in tutte le controversie nelle quali questa è parte, sia in sede giudiziale, davanti a tutte le Magistrature, sia nei giudizi arbitrali, nonché davanti ad organismi di mediazione e conciliazione, nelle negoziazioni assistite e comunque nelle diverse procedure di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge.

2. L'Avvocatura provinciale svolge attività di consulenza ed assistenza legale in favore di organi amministrativi ed uffici, in particolare redige, su richiesta dei Dirigenti dell'Ente, pareri legali su questioni di rilevanza giuridica, attiva il recupero crediti che non sia di diretta competenza di altri settori, assiste l'Ente nella transazione delle liti insorte od

insorgende.

3. Nei procedimenti penali in cui la Provincia sia parte offesa, su indicazione degli Uffici competenti, la costituzione di parte civile viene effettuata dall'Avvocatura, con i propri legali.

Art. 4

Pratica forense

Presso l'Avvocatura Provinciale può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato, nei termini di legge e secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento approvato dall'Ente.

Art. 5

Assegnazione delle pratiche

1. Gli affari contenziosi e consultivi sono assegnati dall'avvocato coordinatore secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale, tenuto conto delle competenze specifiche per materia e dell'esperienza maturata dai singoli avvocati, comunque in base a criteri finalizzati a garantire l'omogeneità dei carichi di lavoro e la parità di trattamento, come richiesto dall'art. 9 comma 5 del D.l. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.
2. L'avvocato coordinatore può assegnare agli avvocati anche incarichi congiunti al fine di consentire una compartecipazione alla formazione della competenza e soprattutto la garanzia della sostituzione in giudizio a pieno titolo e responsabilità, individuando in tali casi l'effettivo avvocato responsabile della pratica.
3. Dal momento dell'assegnazione della pratica, l'avvocato diviene responsabile dell'affare legale rispondendo del rispetto dei termini e delle scadenze di propria competenza.
4. L'avvocato coordinatore propone l'assegnazione, per motivate ragioni, degli incarichi professionali ad avvocati del libero Foro, fermo restando le attribuzioni gestionali secondo l'organizzazione e gli atti di programmazione del bilancio.

Art. 6

Rapporti con gli uffici

1. La specificità dei compiti attribuiti agli Avvocati provinciali, non assimilabili a quelli di altri

uffici, determina l'assunzione di un metodo di lavoro volto a eliminare, per quanto possibile, forme burocratiche in favore dell'autonomia per favorire l'attività dei legali volta al compimento di operazioni materiali e intellettuali funzionali allo svolgimento della loro attività ed ascrivibili alla loro esclusiva responsabilità.

2. Gli uffici della provincia sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e tutto quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, al fine di garantirne la completezza e la tempestività.

3. Ove lo ritenga funzionale al buon esito della controversia, l'Avvocatura richiede la disponibilità di personale interno per la nomina a consulente tecnico di parte (CTP). Ove non disponibile il personale interno, l'avvocatura ricorre a professionalità esterne. In tal caso la direzione competente per il contenzioso procede all'individuazione del tecnico da nominare quale CTP e l'avvocatura formalizza e finanzia il relativo incarico.

Art. 7

Diritto al compenso professionale

1. Ai sensi dell'art. 23 legge n. 247/2012, dell'art. 9 D.L. 90/2014, come convertito dalla L. 114/2014 nonché dagli artt. 27 del CCNL del Comparto Regioni Enti Locali e 37 del CCNLL Dirigenti, a tutti gli Avvocati dell'Ufficio Avvocatura sono corrisposti i compensi dovuti per l'esercizio della loro attività professionale, con le modalità previste dal presente regolamento, nei seguenti casi:

a) sentenze favorevoli all'Ente con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente (spese liquidate); gli stessi avvocati incaricati della difesa cureranno il recupero delle spese poste a carico della controparte soccombente e, nel caso in cui tale recupero risulti impossibile, non potranno pretendere il pagamento a carico dell'Ente.

b) sentenze favorevoli all'Ente, con pronunciata compensazione integrale delle spese (spese compensate).

2. Per sentenza favorevole si intende ogni provvedimento giurisdizionale ove le domande ed eccezioni dell'ente siano state totalmente o parzialmente accolte.

Non costituiscono sentenze favorevoli i provvedimenti che:

- non pronunciandosi sul merito della controversia e sulle competenze del giudizio,



Provincia di Benevento

definiscono la causa con esito sostanzialmente favorevole per l'ente, compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole ed i casi di estinzione e/o rinuncia/abbandono del giudizio su istanza della controparte e/o perenzione che lascino sostanzialmente intatto il provvedimento impugnato anche nei casi in cui i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese di lite e conseguente pronuncia del giudice.

- i provvedimenti conseguenti ad autotutela ovvero tardiva emissione del provvedimento amministrativo.

3. Non rientra nei compensi l'attività stragiudiziale, come ad esempio l'emissione di pareri o consulenze, e l'attività di conciliazione, negoziazioni assistite o mediazioni.
4. La notula con la liquidazione degli onorari maturati dovrà essere sottoscritta dall'Avvocato procuratore in giudizio, con contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che essa è conforme ai criteri del presente regolamento ed alle norme vigenti in materia. Le spese generali e i diritti non possono essere ricompresi nella notula, in quanto sono spese sostenute dalla amministrazione.
5. Al fine di procedere alla liquidazione delle spese di cui al precedente comma 1 lett. b) , all'inizio di ogni anno il Dirigente competente o, in mancanza, il Dirigente del settore Personale, predisporrà apposita delibera di stanziamento, che per l'anno in corso si baserà sullo storico 2013.

Art. 8

Natura dei compensi professionali e limiti alla loro corresponsione

1. Ai sensi dell'art.9, comma 7, del D.L 90/2014, come modificato dalla L. n. 114/2014, i compensi professionali possono essere corrisposti e liquidati a ciascun avvocato, nel limite del trattamento economico complessivo al medesimo spettante, con imputazione nell'anno di competenza dell'onorario disposto dal giudice, corrispondente all'anno di deposito della singola sentenza favorevole. Ai sensi dell'art. 9 della L. n. 114/2014 l'erogazione delle somme di cui al precedente art. 7 comma 1 lett. b) dovrà sempre avvenire nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

Per trattamento economico complessivo, derivante dal cumulo delle spese recuperate e



Provincia di Benevento

compensate, si intende esclusivamente il trattamento tabellare ed accessorio, mentre è escluso il pagamento dei compensi professionali.

2. Il compenso spettante viene liquidato al lordo degli oneri riflessi, mentre solo l'IRAP è a carico dell'Ente di appartenenza. Nelle sentenze con spese liquidate, dove la parte di oneri riflessi di spettanza del dipendente sia stata recuperata a carico della controparte, la quota del 23.80% CPDEL non dovrà essere trattenuta dalle spettanze del dipendente.

3. I compensi derivanti da sentenze recanti la compensazione integrale delle spese di lite sono erogati, dopo il deposito della sentenza, nel limite dello stanziamento previsto nell'anno 2013, conformemente a quanto previsto dall'art. 9 comma 6 D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014.

4. I compensi, e le relative liquidazioni, derivanti da provvedimenti favorevoli all'Ente con recupero delle spese legali a carico della controparte soccombente (spese liquidate) sono imputati all'anno dell'incasso, concorrendo per il medesimo anno al limite del trattamento economico complessivo. In caso di rateizzo di tali spese, l'anno di riferimento di cui al primo capoverso è quello del pagamento dell'ultima rata.

5. La quota non erogata dello stanziamento di cui al precedente comma resta nella disponibilità libera del bilancio dell'Amministrazione. Analogamente, viene riversata nel bilancio senza vincoli di destinazione la parte delle somme recuperate dalle controparti soccombenti e non ripartita tra gli Avvocati in ragione del raggiungimento dei tetti individuali di attribuzione previsti per legge.

6. Nel caso in cui gli avvocati interni abbiano assunto la difesa con mandato congiunto ad un legale esterno, non compete la metà del compenso.

Art. 9

Determinazione dei compensi

1. Esclusivamente in caso di sentenze favorevoli con compensazione integrale delle spese legali, il pagamento dei relativi compensi, ai sensi dell'art.9, comma 6, del D.L. 90/2014, convertito in L.114/2014, nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 8, viene effettuato dall'Ente sulla base della parcella analitica di cui al successivo comma 5 predisposta dal legale responsabile della causa. La parcella viene redatta applicando i valori minimi previsti nel decreto del Ministero della Giustizia di cui all'art.13, comma 6, Legge n. 247/2012 e del successivo regolamento approvato con decreto del Ministero della Giustizia 20.07.2012 n.140, vigente al momento in cui la prestazione professionale si



Provincia di Benevento

è esaurita, e quindi alla diminuzione fino a -50% del valore medio previsto per gli scaglioni di riferimento per le singole fasi, di cui alle allegate tabelle "A" e "B" del D.M. n. 140/2012. A detta normativa si rinvia per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento. Nel caso in cui la compensazione delle spese consegua da un provvedimento dichiarativo della cessata materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse o di estinzione del giudizio nell'ambito del quale le parti si siano accordate con compensazione delle spese, non si darà luogo ad alcun compenso.

Nel caso di sentenza parzialmente favorevole, nella quale le difese dell'amministrazione siano state accolte solo in parte, alla notula andrà applicata una motivata riduzione di almeno il 50%.

2. Nel caso di sentenza favorevole con liquidazione giudiziale delle spese legali, ai sensi dell'art. 9 comma 3 D.L. 90/2014, convertito in L. 114/2014, le somme recuperate, anche mediante iscrizione a ruolo, sono ripartite tra gli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura, nei limiti indicati nell'art. 8 del presente regolamento. Anche in tal caso l'Avvocato titolare della causa redige una notula riepilogativa delle spese liquidate indicando anche i dati del relativo ordinativo d'incasso. Resta inteso che in assenza di recupero delle spese dalle controparti, alcun compenso potrà essere riconosciuto ai legali interni. Nei casi di minor recupero rispetto al totale dovuto dalle controparti, detta minor somma potrà essere ripartita tra i legali interni secondo i criteri di riparto di cui al presente regolamento.

3. I compensi professionali saranno erogati all'Avvocato E.Q. dell'Ente incaricato dell'attività di difesa in giudizio della Provincia nella misura del 100%.

Ulteriori e diversi criteri di riparto potranno essere applicati dal coordinatore secondo principi di equità a fronte di circostanze sopravvenute che incidano sull'effettivo svolgimento dell'attività difensiva in relazione alla singola causa patrocinata.

4. Nel caso di difesa congiunta di due avvocati dell'Ente, sarà sempre dovuto un compenso unico, determinato secondo i criteri di cui innanzi, il quale sarà ripartito come segue:

- nel caso di opera prestata dall'Avvocato E.Q. patrocinante in Cassazione unitamente ad altro Avvocato interno il compenso sarà corrisposto in misura del 55% al primo e al 35% al secondo;
- nel caso di opera prestata da Avvocati di pari qualifica, il compenso sarà corrisposto in misura del 45% ciascuno;

- il restante 10% verrà attribuito dallo stesso Dirigente del Settore al personale assegnato con lo status professionale di Avvocato che abbia collaborato effettivamente all'attività difensiva.

5. La liquidazione delle competenze avverrà su parcella analitica, vistata con dichiarazione di congruità alla tariffa dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio Avvocatura, che assumerà la responsabilità di tale visto, trasmettendola in uno alla documentazione necessaria al Direttore Generale o, in mancanza, al Dirigente del settore Personale, che provvederà ad adottare la determina di liquidazione.

Art. 10

Riparto dei compensi

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014, convertito in L n.114/2014, l'impegno e la successiva liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'Ente, avviene tenuto conto di criteri di riparto oggettivamente misurabili; l'integrale attribuzione dei compensi di spettanza di ciascun Avvocato può essere infatti effettuata solo a fronte della positiva verifica del rendimento individuale, da effettuarsi annualmente anche sulla base dei seguenti elementi:

- colpevole omissione di adempimenti processuali (partecipazione alle udienze, mancato rispetto termini processuali) che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'ente: riduzione del 15% ;
- mancato rispetto delle direttive e delle istruzioni impartite dall'Avvocato Coordinatore in ordine alla trattazione degli affari assegnati: riduzione 10% ;
- inadempimento colpevole dell'attività professionale svolta, che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'ente: riduzione del 10%

2. Della verifica del rendimento individuale nei termini di cui sopra si darà conto nella liquidazione dei compensi, che avverrà con cadenza semestrale.

3. Agli avvocati cessati definitivamente dal servizio, salvo il rispetto dei limiti e dei criteri che precedono, sono dovuti i compensi di cui al presente regolamento, sulle cause introdotte prima della cessazione del rapporto di lavoro e già passate in decisione al momento della cessazione stessa, da erogarsi dopo la definizione "con sentenza favorevole".

4. Sia l'impegno della spesa che la liquidazione sono proposti, con la su citata notula, dal

Dirigente, anche ad interim, dell'Avvocatura o dal Responsabile del Servizio Avvocatura. Tali atti dovranno essere completi delle informazioni relative alla specifica delle sentenze favorevoli che si liquidano, data deposito provvedimento, data passaggio in giudicato e distinzione della tipologia di spese legali (liquidate o compensate), totale complessivo dei compensi eventualmente già liquidati.

Art. 11

Avvocati dirigenti o titolari di posizione organizzativa

1. La correlazione tra la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa esercenti la professione legale e i compensi professionali è disciplinata dal vigente contratto decentrato integrativo per il personale non dirigenziale.

Art. 12

Convenzioni con altri enti

L'Avvocatura provinciale non può fornire assistenza legale ad altri enti locali, neanche attraverso la stipula di convenzioni ex art.30 del D.Lgs. 267/2000, in quanto l'Avvocato pubblico dell'Ente provincia di Benevento può solo trattare le cause e gli affari ovvero patrocinare il suo unico ed esclusivo cliente, cioè l'Ente provincia di Benevento che lo ha assunto alle proprie dipendenze mediante una procedura concorsuale.

Art. 13

Rinvio. Adeguamenti.

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito in legge dall'art. 1, primo comma, della L. n. 114 dell'11.8.2014, nel R.D. n. 30.10.1933, n. 1611, nella L. 31.12.2012 n. 247 e nei regolamenti attuativi ivi previsti, in quanto riferibili all'Avvocatura della Provincia di Benevento quale ente pubblico.

2. Il presente Regolamento verrà automaticamente integrato al sopravvenire di norme imperative o diverse interpretazioni della norma stessa.

Art. 14

Norma transitoria



Provincia di Benevento

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica alle sentenze favorevoli depositate successivamente all'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con legge n. 114 del 11.8.2014 in vigore dal 19.08.2014 ed ancora non liquidate. Il regolamento trova applicazione anche per le sentenze favorevoli depositate nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 convertito con L. n. 114 del 11.8.2014 in vigore dal 19.08.2014 e la data di esecutività della deliberazione che approva il presente Regolamento. Trovano comunque applicazione tutti gli altri vincoli di spesa previsti dalla legge e dal presente regolamento.
2. Alla presente disciplina si applicano le disposizioni giuridiche e contrattuali in materia nonché quelle finanziarie in tema di contenimento di spesa del personale vigenti alla data di entrata in vigore nonché quelle intervenute successivamente, salvo che non richiedano di essere recepite mediante apposita modifica regolamentare e/o contrattuale.
3. Il presente regolamento integra il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e abroga espressamente il precedente regolamento approvato con delibera del Commissario con i poteri della Giunta Comunale n. 137 del 30/09/2014.